

collegio arbitrale di disciplina

DT 448/98

C O M U N E D I C A P O D ' O R L A N D O
P R O V I N C I A D I M E S S I N A

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARIE PER LA
FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 23 DEL 28/03/98

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/04/98 AL 26/04/98 N. 494

MODIFICATO CON DECISIONE CORECO CENTRALE N. 3409/3184 DEL 07/05/98

ARTICOLO 1

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 59, commi 4 e 8,

collegio arbitrale di disciplina

del D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari nonche` le modalita` per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

ARTICOLO 2 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1.- Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali al quale si fa rinvio formale.

2.- La sanzione "rimprovero verbale" e` applicata senza previa contestazione scritta dal Segretario Generale o dal responsabile dell'area cui appartiene il dipendente.

3.- La sanzione "rimprovero scritto (censura)" e` applicata dal Segretario Generale o dal responsabile dell'area cui appartiene il dipendente, creando direttamente le distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.

4.- Quando la sanzione da applicare, a giudizio dei soggetti quale e` addetto il dipendente, e` piu` grave del rimprovero verbale o scritto, gli stessi segnalano entro dieci giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente.

5.- Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed irrogazioni delle sanzioni disciplinari e' l'Ufficio Personale. Il Sindaco individuera` con propria determinazione, il responsabile del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 3 (Collegio arbitrale)

1) Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'art. 59 - comma 8 - del D.Lgs. 03.02.93, n. 29, il Sindaco entro 30 gg. dal suo insediamento, invita i responsabili sindacali aziendali ad indicare i nominativi di propri rappresentanti tra i quali saranno scelti, in proporzione, i dieci rappresentanti dei dipendenti che dovranno, a loro volta, provvedere alla designazione dei Presidenti come previsto dalla norma suddetta. Possono essere designati anche soggetti non dipendenti da Ente Locale. Non possono essere indicati i dipendenti assegnati all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2) In caso di inottemperanza il termine perentorio di dieci giorni assegnato alle rappresentanze sindacali, il Sindaco provvede direttamente estraendo a sorte i dieci dipendenti da nominare.

3) Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il Sindaco procede a nominare i dieci rappresentanti dell' Amministrazione, scegliendoli tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale, per i quali non ricorre alcuna delle condizioni previste al comma 2 del successivo art. 6.

4) La surroga di alcuno dei rappresentanti designati, venuto meno per

collegio arbitrale di disciplina

rinuncia o da altra causa, e` effettuata con le modalita` di cui ai precedenti commi.

5) Il Sindaco da atto, con suo provvedimento formale, delle rappresentanze designate come ai precedenti commi 1, 2, 3 e dei cinque Presidenti indicati dalle rappresentanze suddette o nominate dal Presidente del Tribunale. Tale provvedimento legittima la nomina dei singoli collegi arbitrali da effettuarsi con le modalita` di cui ai successivi commi.

6) I nominativi compresi nel provvedimento del Sindaco di cui al precedente comma, distinti per rappresentanza, costituiscono l'Albo, valido per quattro anni dalla data del provvedimento medesimo, dal quale sono estratti per ogni procedimento i componenti di ciascun collegio cosi` formato:

- n. 1 esterno all'Amministrazione Presidente
- n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione Membri
- n. 2 rappresentanti dei dipendenti Membri

7) L'estrazione deve avvenire in pubblica adunanza preannunciata almeno tre giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e partecipato, nello stesso termine, alle Organizzazioni Sindacali Aziendali.

8) Il risultato dell'estrazione e` attestato con provvedimento del Sindaco che nomina formalmente il Collegio entro 24 ore dall'estrazione della stessa. Dalle estrazioni sono esclusi i nominativi di componenti dei collegi impegnati in procedimenti in corso. Per procedimento s'intende l'attivita` di istruttoria iniziata con unico provvedimento anche se riguardante piu' dipendenti.

9) Ulteriori estrazioni possono essere effettuate per integrare il Collegio gia` nominato in caso d'impossibilita` del suo funzionamento secondo quanto previsto dal 2^ comma del successivo articolo 4.

10) Un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal Segretario Generale svolgera` le funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.

ARTICOLO 4

(Compiti del Collegio Arbitrale)

Il Collegio Arbitrale dell'Ente riceve le impugnazioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e che non si sia avvalso della possibilita` di riduzione, col suo consenso della sanzione, ai sensi dell'art. 59 comma 6^ del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29.

Il Collegio Arbitrale agisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in quanto non e` richiesto il collegio perfetto. E' sempre richiesta la presenza del Presidente. Ove quest'ultima presenza risulti impossibile, per rinuncia o per altra causa permanente, il Presidente e` surrogato tempestivamente con la modalita` di cui al precedente articolo 3.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita` di voto prevale quello del Presidente.

Il Collegio Arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal deposito dell'impugnazione.

L'Amministrazione si conforma alla decisione del Collegio Arbitrale.

collegio arbitrale di disciplina

Il procedimento deciso dal Collegio Arbitrale e` definitivo ed inoppugnabile e non costituisce modo da decretare con atto del giudice. Durante il periodo d'esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio Arbitrale la sanzione ancorche` combinata resta sospesa.

ARTICOLO 5 (Attivita` del Collegio Arbitrale)

- 1) Nel caso di impugnazione, gli atti sono trasmessi dall'Ufficio del procedimento al Collegio arbitrale per il dibattimento.
- 2) Il segretario del Collegio arbitrale avvisa per iscritto il dipendente che nei dieci giorni successivi ha facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, anche tramite il suo difensore.
- 3) Trascorso tale termine il Presidente del Collegio stabilisce la data del dibattimento.
- 4) La data della seduta fissata per il dibattimento e' comunicata dal Segretario del Collegio arbitrale all'Ufficio che ha irrogato la sanzione e al dipendente, con l'avvertenza che quest'ultimo ha facolta' di intervenire personalmente e/o di farsi assistere e difendere da un proprio procuratore ovvero dal rappresentante di un'organizzazione sindacale su delega scritta.
- 5) Il dipendente puo' far pervenire al Collegio, almeno cinque giorni prima, della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

ARTICOLO 6 (Il Presidente del Collegio arbitrale)

Il Presidente del Collegio e' nominato, con le modalita' di cui al precedente articolo 3 tra i designati previsti dall'articolo 59 - comma 8, del citato D.Lgs. n. 29 del 1993. Al fine di garantire l'indipendenza, prescritta dal piu` volte citato articolo 59 - 8^ comma del D.Lgs. n. 29 del 1993, non possono essere nominati Presidenti:

- a) I parlamentari regionali e/o nazionali, i Consiglieri comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unita` sanitarie locali, gli Assessori Comunali e Provinciali;
- b) Chi esercita qualsiasi attivita` di lavoro autonomo o subordinato, nonche` qualsiasi attivita` professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
- c) Chi ha parenti od affini fino al quarto grado che siano Amministratori, Segretario o dipendente del Comune;
- d) Coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonche` coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla data della designazione.

2) Il Presidente si avvale della collaborazione del personale per la gestione delle procedure di competenza del Collegio e utilizza la struttura amministrativa appositamente indicata dal nominato responsabile.

ARTICOLO 7 (Funzionamento del Collegio Arbitrale)

collegio arbitrale di disciplina

- 1) Il Collegio e' convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla comunicazione, dallo stesso ricevuta, circa l'impugnazione proposta ai sensi del precedente articolo 4.
- 2) L'avviso di convocazione e' notificato, con le modalita` previste per i Consiglieri Comunali, almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, da motivarsi nell'avviso suddetto, e' sufficiente che la notifica sia effettuata almeno 24 ore prima della riunione.
- 3) Il Presidente incarica un componente del Collegio di riferire, in una seduta appositamente fissata e la cui data dovra` essere notificata al dipendente sanzionato, sugli atti messi a disposizione del Collegio, il quale puo` disporre anche la convocazione del Responsabile dell'ufficio "Personale" e/o del responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed esaminare eventuale documentazione d'Ufficio.
- 4) In caso d'integrazione del Collegio con la nomina di nuovi componenti secondo la fattispecie prevista dal precedente articolo 4 lo stesso deve riesaminare gli atti istruttori compiuti decidendo la loro conferma o reiterazione.

ARTICOLO 8 (Compenso)

- 1) Ai componenti del Collegio arbitrale ed al Segretario, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non piu` di una seduta al giorno, spettano le indennita` previste per i componenti del Consiglio Comunale, *con esclusione dei dipendenti dell'Ente.
 - 2) A tutti i componenti spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nei casi e con le modalita` previsti per i dipendenti pubblici.
- *Come approvato dal CORECO Centrale in data 07/05/98 N. 3409/3184.

ARTICOLO 9 (Dibattimento innanzi al Collegio Arbitrale)

- 1) Nella seduta fissata per il dibattimento, il funzionario che ha irrogato la sanzione espone i fatti e indica le prove.
- 2) Successivamente il dipendente o il suo difensore espongono le difese e indicano le prove.
- 3) Il Collegio Arbitrale puo` assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo; il periodo durante il quale ha luogo l'attivita` istruttoria da parte del collegio - periodo che non puo` superare i novanta giorni - ha effetto sospensivo per l'intera sua durata, sul decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.
- 4) Qualora, iniziato il dibattimento, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione, d'astensione o d'impedimento del Presidente o di uno dei membri, il dibattimento deve essere rinnovato, in tal caso il periodo intercorrente fra la prima seduta dell'originario dibattito e la prima seduta del nuovo non e' computato nel decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 10 (Decisione del Collegio Arbitrale)

collegio arbitrale di disciplina

- 1) Chiusa la fase dibattimentale e ritirati i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente il Collegio delibera a maggioranza dei voti ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
- 2) La decisione del Collegio arbitrale deve essere assunta ai sensi dell'articolo 4 comma 5, entro novanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dell'impugnazione da parte del settore "Personale".
- 3) Copia della decisione, con gli atti del procedimento e copia del verbale del dibattimento, sono trasmesse all'Ufficio "Personale" dell'Ente ed al Sindaco per la contestuale notifica al dipendente.

ARTICOLO 11 (Disposizioni transitorie)

- 1) In fase di prima applicazione le designazioni e le nomine previste dal precedente art. 3 verranno effettuate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno durata corrispondente al mandato del sindaco in carica. Il Collegio tuttavia esercita le funzioni fino all'emanazione del provvedimento previsto dal comma 8 dell'art. 3.
- 2) Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28.03.95, n. 22.
- 3) Il Collegio che risulta investito di un'impugnazione al momento della sua scadenza, mantiene la competenza se ha già compiuto atti istruttori e se è già trascorso almeno un terzo del termine previsto dall'art. 59, comma 7[^], del D.Lgs. 03.02.93, n. 29 e successive modificazioni.
- 4) Dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato contenute nel Contratto collettivo sottoscritto il 6 luglio 1995, ai sensi dell'art. 74 comma 3[^] del richiamato D.Lgs. n. 29 del 1993, cessano d'avere efficacia le disposizioni di diritto pubblico emanate in applicazione dei commi 9[^] e 10[^] dell'art. 51 della Legge 08.06.1990, n. 142.
- 5) Diventano altresì inefficienti e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolano la stessa materia disciplinare.

□